

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA****CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI  
SENSI DEGLI ARTT. 54, D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2, D.M. 26 MARZO 2001****Premesso**

che, in forza dell'art.54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 C.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il p.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che secondo l'art. 73 comma 5 bis t.u. 9 ottobre 1990, n. 309, il Tribunale, nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al medesimo articolo, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il p.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. n. 274, cit., secondo le modalità ivi previste;

che, a norma dell'art. 165, comma 1 c.p., il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, e che il comma 2 del medesimo art. 165 impone al giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all' adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1;

che l'art. 186, comma 9 bis, c.d.s. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria inflitta o applicata a chi ha guidato in stato di ebbrezza può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. n. 274, cit., secondo le modalità ivi previste, e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l'art. 2, comma 1, d.m. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 d.lgs. n. 274, cit., stabilisce che *l'attività non retribuita in favore della collettività* è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale medesimo, presso i quali può essere svolto il *lavoro di pubblica utilità*;

che il Ministro della giustizia, con atto in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

**considerato**

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Vigorito, Presidente del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, giusta la delega di cui in premessa, e il COMUNE DI CANALE MONTERANO, con sede legale in Piazza del Campo, 9 – Canale Monterano (Roma) C.F.80225790585 nella persona del legale rappresentante dott. Alessandro Bettarelli, nato a Roma il 07/12/1973, (sostituito per tale atto dall'Assistente Sociale Dott.ssa Cinzia Pulcini giusta delega del 30/08/2021)

si conviene e si stipula quanto segue :

## **ART. 1**

### **Attività da svolgere**

L'ente consente che n.5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 d.lgs. n. 274, cit., prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale, ha per oggetto:

1. Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi;
2. Prestazioni di lavoro nell'assistenza a persone anziane, disabili, o che si trovino in una situazione di svantaggio.
3. Prestazioni di lavoro di supporto negli uffici comunali.

## **ART. 2**

### **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

## **ART. 3**

### **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- 1) Dott.ssa Cinzia Pulcini – referente servizi sociali
- 2) Geometra Angelo Marani – referente ufficio tecnico
- 3) Dottor Fernando Cappelli – referente Riserva Naturale Monterano

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

## **ART. 4**

### **Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, con particolare riferimento alle norme di tutela sul lavoro ai sensi della L. 626/04 e succ. mod. e della L. 81/08, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2, 3 e 4 d.lgs. n. 274. cit.

L'ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **ART. 5**

##### **Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali**

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 6**

##### **Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

L'ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima, anche al Tribunale, giudice dell'esecuzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 d.lgs. n. 274, cit. (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **ART. 7**

##### **Risoluzione della convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento sul funzionamento dell'ente.

#### **ART. 8**

##### **Durata della convenzione**


La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 31 agosto 2021.

(Lo schema della presente convenzione è stato approvato dal Comune di Canale Monterano con Atto di Giunta comunale n. 70 del 30.08.2021).

Copia della presente convenzione è trasmessa alla Segreteria Amministrativa del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7, d.m. 26 marzo 2001, cit., nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali -.

Civitavecchia, 31 agosto 2021

Il Presidente del Tribunale

Det. Francesco Vigorito  


Il Rappresentante dell'Ente





# COMUNE DI CANALE MONTERANO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazza del Campo 9 – C.A.P. 00060 - P. IVA: 02134821004 - C.F.: 80225790585  
Telefono 06.9962401 - 06.99675132 – Fax 06.9962637 - 06.99679280



## DELEGA

Il sottoscritto Alessandro Bettarelli nato a Roma il 07/12/1973, CF **BTTLN73T07H501K**  
Sindaco pro tempore del comune di Canale Monterano,

### Delega

L'Assistente Sociale del Comune di Canale Monterano Cinzia Pulcini nata a Roma il  
18/02/1974 alla firma della **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI  
PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54, D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2, D.M. 26  
MARZO 2001** tra il Tribunale di Civitavecchia ed il Comune di Canale Monterano

Si allega alla presente fotocopia del documento d'identità

Canale 30/08/2021


Il Sindaco

Dottor Alessandro Bettarelli



Scadenza : 07-12-2027  
Diritti : 0,00

AY 1320778



Cognome BETTARELLI  
Nome ALESSANDRO  
nato il 07-12-1973  
(atto n. 3475 - P. 1 - S. A. 1973)  
a ROMA  
Cittadinanza Italiana  
Residenza CANALE MONTERANO (RM)  
Via VIA PRAFI LUNGHI 44  
Stato civile  
Professione  
**CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**  
Statura 184  
Capelli Castani  
Occhi Castani  
Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare Alessandro Bettarelli  
CANCELLIERE il 19-05-2017  
IL SINDACO  
Impronta del dito indice [Stamp]  
L. [Stamp]



# COMUNE DI CANALE MONTERANO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 70 Del 30-08-2021

**Oggetto: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - CONVENZIONE TRA  
COMUNE DI CANALE MONTERANO E TRIBUNALE DI  
CIVITAVECCHIA.**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di agosto alle ore 16:00 e seguenti, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>Bettarelli Alessandro</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Ciferri Stefano</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>Pasquali Valeria</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>Piccioni Vilma</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Magagnini Andrea</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Bettarelli Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signor Santopadre Marcello

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicazione alla Prefettura	N		

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria delibera di giunta n 35 del 20/04/2016 avente ad oggetto Lavori di Pubblica Utilità convenzione tra Comune di Canale Monterano e Tribunale di Civitavecchia;

CONSIDERATO che, la citata convenzione è in scadenza in data 20/09/2021;

RAVVISATA la volontà di assicurare continuità alle prestazioni di cui ai lavori di pubblica utilità e di procedere pertanto al rinnovo della suddetta convenzione

VISTO l'art.2 comma 1 D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6 D.Lgs.vo n.274/2000, il quale stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art.1 comma 1 del Decreto Ministeriale medesimo, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

CONSIDERATO tuttavia che, rientrando tale forma convenzionale tra le ipotesi generiche di accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art.11 della legge 241/2000, la stessa è ascrivibile alla competenza della Giunta in virtù delle attribuzioni residuali attribuite alla stessa dal testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs.vo 267/2000;

RITENUTO pertanto opportuno, necessario ed urgente, al fine di cristallizzare, all'interno dell'ordinamento comunale, l'attivazione di un istituto di primaria importanza, in chiave di fornitura di prestazioni a soggetti con temporanea criticità e bisognosi di riabilitazione, in riferimento anche all'art.27 della Costituzione, procedere alla formalizzazione di una delibera di approvazione dello schema di convenzione condiviso con il tribunale di Civitavecchia

Acquisiti favorevolmente i pareri ex art.49 del D.lgs.vo n.267/2000;

Con voti unanimi resi in forma palese:

## DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Canale Monterano ed il Tribunale di Civitavecchia per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.Lgs.vo 28 Agosto 2000 n. 274 e 2, D.M. 26 marzo 2001, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale.

Di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione.

Di incaricare il Responsabile dei Servizi Interni Amministrativi dell'adozione degli atti di propria competenza relativi allo svolgimento dell'iniziativa ed all'eventuale assunzione dell'impegno di spesa.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.Lgs.vo n.267/2000, stante la necessità e l'urgenza di assicurare la prestazione dei relativi servizi.

**PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267**

**PARERE:** Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su deliberazione dell'organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo.

Il Responsabile del Servizio interessato  
F.to Prezioso Patrizio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco**  
F.to Bettarelli Alessandro

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Santopadre Marcello

---


## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,  
attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), ed è stata comunicata con nota protocollo n. \_\_\_\_\_ in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Dalla Residenza comunale, li 31-08-2021




**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Prezioso Patrizio

---

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio, giusta attestazione del Responsabile del servizio, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.
- E' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i (trascorsi 10 giorni della pubblicazione).
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Dalla Residenza comunale, li .....




**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Santopadre Marcello

---

*La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.*

CANALE MONTERANO, li \_\_\_\_\_



**Il Segretario Comunale**  
Dott. Santopadre Marcello